



SALUTE e SICUREZZA sul LAVORO NewsLetter

**DECRETO LAVORO
E D.LGS. 81/08**

numero **1** | 2023

DECRETO LAVORO E MODIFICHE AL D.LGS. 81/08

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 è stato pubblicato il **Decreto Legge del Governo n. 48** avente per oggetto "Misure Urgenti per l'Inclusione Sociale e l'accesso al Mondo del Lavoro" - per brevità denominato Decreto Lavoro - **entrato in vigore** il giorno seguente **venerdì 5 maggio**.

Questo Decreto ha introdotto con l'art. 14 alcune significative modifiche al Testo Unico di Sicurezza sul lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08) per quanto attiene gli ambiti di natura prevenzionistica che andremo di seguito a riprendere e commentare.

Iniziamo con l'individuazione degli articoli del D.Lgs. 81/08 che sono stati oggetto di modifiche e/o integrazioni con il Decreto Lavoro, ovvero:

- **art. 18** (obblighi del datore di lavoro e del dirigente)
- **art. 21** (disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare)
- **art. 25** (obblighi del medico competente)
- **art. 37** (formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
- **art. 71** (obblighi del datore di lavoro)
- **art. 72** (obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso)
- **art. 73** (informazione, formazione e addestramento)

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28

La prima integrazione riguarda l'art. 18 che declina gli obblighi in capo al Datore di Lavoro ed ai Dirigenti che ne sono l'alter ego, primo tra i quali quello **riguardante la nomina del Medico Competente per l'effettuazione della Sorveglianza Sanitaria**, precedentemente riservata ai casi previsti dal De-

creto Legislativo stesso e che la nuova versione amplia estendendola ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.

Questa integrazione costituisce una significativa novità dal momento che il Medico Competente è chiamato ad acquisire molteplici elementi in aggiunta alle informazioni di base presenti sia nella valutazione dei rischi, sia dedotte con il Servizio di Prevenzione e Protezione - pensiamo banalmente alle segnalazioni fornite direttamente dai lavoratori e dai loro rappresentanti - e sulla cui scorta il Medico può essere chiamato a decidere per l'attivazione della Sorveglianza Sanitaria. A titolo di esempio **si pensi alle attività che comportano la permanenza prolungata alla guida di autoveicoli** (e.g. impiegati commerciali) i cui rischi specifici per l'apparato muscolo-scheletrico sovente

non vengono adeguatamente considerati ai fini della Sorveglianza Sanitaria, non essendo declinati all'interno del D.Lgs. 81/08; **oppure alle implicazioni di natura psico-sociale** (stress lavoro-correlato) **per altre particolari categorie di lavoratori**, e via discorrendo.

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI RELATIVE AI COMPONENTI DELL'IMPRESA FAMILIARE DI CUI ALL'ARTICOLO 230-BIS DEL CODICE CIVILE E AI LA- VORATORI AUTONOMI

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

*a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III nonché idonee **opere provvisorie in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV***

Questa previsione è mirata evidentemente a **ridurre in modo incisivo gli infortuni nel settore edile, estendendo** - soprattutto ma non solo - **ai lavoratori autonomi in tema di opere provvisorie le misure di tutela della sicurezza già previste nel Titolo IV** (Cantieri Temporanei e Mobili), laddove al contrario per prassi consolidata si utilizzano sovente opere provvisorie come i ponteggi, quasi mai conformi alle normative, con conseguenze incidentali per i lavoratori del settore troppo spesso tragiche.

ARTICOLO 25 - OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

1. Il medico competente:

e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità

n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato

L'intervento tocca due ambiti che andiamo ad analizzare separatamente.

1. Per quanto concerne le cartelle di rischio ricordiamo che l'art. 25 comma 1 lettera e) stabilisce già



che **il Medico Competente alla cessazione del rapporto di lavoro debba consegnare copia della cartella di rischio al lavoratore**, mentre l'originale della cartella rimane conservato in azienda per 10 anni che diventano 40 se vi è stata esposizione ad agenti cancerogeni. L'ambito ora attenzionato è quello del **momento della successiva assunzione**, quando **il Medico Competente avrà necessità di acquisire e con-**

sultare la precedente cartella di rischio per poter stabilire l'idoneità del lavoratore che dovrà quindi esserne in possesso perché **consegnata dal precedente Datore di Lavoro**.

2. Il comma n-bis) introduce poi un'altra importante novità in tema di sostituzione del Medico Competente; ad oggi la normativa e diversi Interpelli Ministeriali avevano chiarito che l'unica soluzione per il Datore di Lavoro fosse

quella di nominare - anche solo temporaneamente - un nuovo Medico Competente. **Con questa semplificazione** di buon senso **sarà sufficiente che il Medico Competente**, qualora per gravi impedimenti non potesse erogare la prestazione, **indichi per iscritto al Datore di Lavoro il nominativo del soggetto che lo sostituirà** e che dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti.

ARTICOLO 37 - FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e

di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:

a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;

b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro

ro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;

b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.

Lo scopo dell'integrazione dell'art. 37 con il comma b-bis) è chiaramente relativo alla **necessità di contrastare tutte le condotte illecite da parte di soggetti formatori e dei Datori di Lavoro che**, simulando attività e progetti formativi mai erogati, **producono false certificazioni e attestati non veritieri**. Si ricorda a tal proposito che l'intera materia è disciplinata penalmente e comporta de-

nunce alle Autorità Competenti.

ARTICOLO 71 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

11. Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate nell'Allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo Allegato. Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di quarantacinque giorni dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o,

ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13. Per l'effettuazione delle verifiche l'INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I verbali redatti all'esito delle verifiche di cui al presente comma devono essere conservati e tenuti a disposizione dell'organo di vigilanza. Le verifiche di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro.

12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare

della funzione. **Comma abrogato e così sostituito:**

12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.

La novità introdotta dal nuovo Comma 12 dell'articolo 71 **estende ai privati la titolarità della "verifica periodica successiva alla prima" sulle attrezzature di lavoro**, prevedendo che possano ricoprire il ruolo di **incaricato al servizio pubblico** e rispondano agli organismi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte.

Pertanto come soggetti **incaricati al servizio pubblico ai sensi art. 358 c.p.** spettano loro di conseguenza anche tutte le **tutele giuridiche che ne derivano**, ad esem-

pio relativamente a comportamenti che possono essere posti in essere nei loro confronti come minacce o altro.

ARTICOLO 72 - OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCESSIONARI IN USO

2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi

prevista]. **Periodo abrogato e sostituito come segue:**

Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.

In questo caso è chiaro l'intento rafforzativo delle misure di sicurezza nell'ambito del noleggio delle attrezzature di lavoro a freddo (ovvero senza operatore), con lo scopo di ridurre la portata degli infortuni.

Il noleggiatore è infatti vincolato all'ottenimento da parte del cliente di una autocertificazione che ga-

rantisca l'affidamento delle attrezzature oggetto del contratto a **lavoratori in possesso di tutti i requisiti di idoneità tecnico-professionale** (abilitazione alla conduzione) e che contenga l'indicazione dei lavoratori incaricati all'utilizzo dell'attrezzatura ed i riferimenti normativi della formazione e dell'addestramento ricevuti.

ARTICOLO 73 - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

Viene introdotto un nuovo comma.

4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro

Con questa integrazione si colma un vuoto normativo

ne ed al proprio addestramento in tema di utilizzo di



che riguardava il mancato obbligo di formazione specifica in capo al Datore di Lavoro nel caso di utilizzo diretto di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.

D'ora in poi è stabilito a chiare lettere **l'obbligo indifferibile del Datore di Lavoro di provvedere in autonomia alla propria formazio-**

attrezzature (riferimento artt. 69 e 71).

Con la modifica intervenuta all'art. 87, la mancata osservanza del disposto in caso di ispezione da parte delle Autorità Competenti **comporterà sanzioni di natura penale in capo al Datore di Lavoro stesso.**

Il Decreto lavoro ha poi infine disposto altre novità in

tema di "Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva" (articolo 15), di "Attività di vigilanza nella Regione Sicilia e nelle Province Autonome di Trento e Bolzano" (articolo 16), in relazione all'istituzione di un "Fondo per i familiari di studenti vittime di infortuni in occasione di attività formative" (articolo 17) per cui rimandiamo una eventuale attenta lettura del documento stesso allegato ([apri il documento](#)).

B.T.

CONTATTI

Inquadra il codice QR
e salva nella rubrica del cellulare



Via Monteverdi, 18
- 20131 - Milano



+39 - 02 34 53 70 85



info@betamtechnology.it

